

Mozione n. 399

presentata in data 19 settembre 2018

a iniziativa del Consigliere Maggi

“Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale e attuazione di un Piano del fabbisogno unico regionale e degli enti partecipati per il triennio 2018-2020”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- La legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 all'articolo 25 - “Utilizzo delle graduatorie concorsuali” - ha disposto che prima dell'indizione di un concorso pubblico, previa programmazione delle assunzioni, e nei limiti della propria dotazione organica, i soggetti individuati al comma 3, - quali la Giunta regionale, l'Assemblea legislativa, l'Ars, l'Erap, l'Arpam, l'Assam, gli enti gestori dei parchi naturali regionali, i consorzi di bonifica e gli enti del servizio sanitario regionale - possono ricoprire i posti vacanti e disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi indetti per pari o equivalente posizione contrattuale approvate dai medesimi soggetti di cui al comma 3;

Visto che:

- Gli enti di cui sopra appartengono, tra l'altro, a comparti ed aree di contrattazione collettiva diversa, confermati anche dalla nuova ipotesi di accordo quadro nazionale che individua l'area funzioni locali, che conserva il perimetro dell'attuale comparto Regioni-autonomie locali e l'area Sanità che non muta sostanzialmente la sua fisionomia, ricomprendendo gli enti ed aziende dell'attuale comparto Sanità;
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” all'articolo 9, comma 1, nel disciplinare l'utilizzazione degli idonei delle graduatorie di concorsi pubblici stabilisce che esse siano approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione ed al successivo comma 2 individua anche le Regioni come destinatarie delle “finalità del presente capo”;

Considerato che:

- La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. n. 37/2012, dopo ben 6 anni dall'approvazione della legge regionale ha disciplinato, con deliberazione n. 458 del 9 aprile 2018, “I criteri per attingere dalle graduatorie concorsuali di altri enti per l'assunzione a tempo indeterminato” individuando enti anche di comparto diverso, in contrasto, pertanto, con quanto previsto dalla legge n. 3/2003. La giurisprudenza amministrativa (sentenza Tar Veneto n. 864/2011) ha chiarito, tra l'altro, che il profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;
- La deliberazione regionale n. 458/2018 tra i criteri per la scelta della graduatoria ha stabilito quello “della graduatoria più recente e comunque di approvazione non precedente all'01

gennaio 2014”; al contrario di quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza tra cui la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 280 del 12 gennaio 2016 che ha stabilito il criterio opposto cioè quello di partire dalla graduatoria di data anteriore che è anche quella destinata a scadere per prima;

- Nella deliberazione di Giunta regionale n. 1346 del 13 novembre 2017 ad oggetto “Programma triennale 2017/2019 del fabbisogno del personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture della Giunta regionale - Piano occupazionale 2017/2018” non sono indicati i profili professionali cui attingere da graduatorie di altri enti;

Rilevato che:

- Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione l’utilizzo di graduatorie di altri enti dovrebbe avvenire; o prima dell’indizione della procedura concorsuale e ciò allo scopo di evitare che la procedura stessa possa costituire una modalità di elusione delle norme che vietano la possibilità di effettuare richieste nominative dei candidati inserite nelle predette graduatorie e per dare la possibilità a tutti i cittadini di poter partecipare al concorso sapendo, sin dalla pubblicazione del bando, il numero complessivo dei posti messi a concorso e presso quali enti potrebbero essere chiamati a ricoprirli; o prima della formale approvazione della graduatoria come anche indicato nei pareri del Ministero dell’Interno espressi con nota n. 15700 5A3 0014127 e 15700 5A3 0004435;
- La legge regionale n. 36/2014 all’articolo 8, comma 1, dispone che “le procedure concorsuali per l’assunzione di personale a qualsiasi titolo nella Regione e negli enti dipendenti e partecipati della Regione medesima sono espletate, nel rispetto della normativa vigente in materia, a livello unico regionale per qualifiche corrispondenti ai medesimi profili professionali”; ed il successivo comma 3 prevede che la Giunta, entro centottanta giorni, adotti uno o più regolamenti di attuazione, ma ancora dopo quattro anni dalla sua approvazione detti regolamenti non sono stati emanati;

Ritenuto che:

- Se da una parte l’utilizzo di graduatorie realizza l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento di personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza della azione amministrativa, dall’altra ciò deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, principi che devono sovraintendere tutto l’operato della pubblica amministrazione;
- Attuando il concorso unico regionale si realizzerebbe un elevato risparmio economico e tutti i partecipanti prima dell’indizione del bando sarebbero a conoscenza presso quali enti potrebbe avvenire l’assunzione a tempo indeterminato in quanto si approvarebbe un’unica graduatoria;

Considerato che:

- L’articolo 52, comma 1bis, del decreto legislativo n. 165/2001 ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevede la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso;

- Per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017 ad oggetto "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", le pubbliche amministrazioni al fine di valorizzare le professionalità interne possono attivare procedure selettive riservate nel limite del 20% dei posti previsti nei piani di fabbisogno come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In tal caso l'attivazione di dette procedure selettive determina la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno di cui all'articolo 52 del d.lgs n. 165/2001;

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta Regionale:

1. Ad effettuare una ricognizione complessiva dei posti vacanti in tutti gli enti indicati dall'articolo 25 della l.r. n. 37/2012 ed a programmare un piano del fabbisogno unico per le assunzioni di personale per gli anni 2018-2020 al fine di realizzare procedure concorsuali a livello unico regionale per gli enti del medesimo comparto e per qualifiche corrispondenti ai medesimi profili;
2. A valorizzare le professionalità interne di tutti gli enti di cui all'articolo 25 della l.r. 37/2012 attuando per il triennio 2018-2020 procedure selettive riservate nel limite del 20% dei posti complessivi previsti nel piano del fabbisogno unico di cui al punto precedente,
3. A modificare la delibera regionale n. 458/2018 affinché essa si applichi dall'indizione di nuove procedure concorsuali che si realizzeranno a partire dall'anno 2018, al fine di rendere conoscibili a tutti i partecipanti, gli enti presso cui sarà possibile l'assunzione ed affinché la possibilità di utilizzare graduatorie concorsuali sia esercitata in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio dell'azione amministrativa.